

COMUNE DI CHALLAND SAINT ANSELME



STATUTO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 30.11.2017

Publicato sul BUR n. 58 del 27.12.2017

Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 01 del 16.03.2020

Publicato sul BUR n. 17 del 07.04.2020

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
COMUNE DI CHALLAND – SAINT- ANSELME

STATUTO

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Fonti
- Art. 2 - Principi fondamentali
- Art. 3 - Finalità
- Art. 4 - Programmazione e cooperazione
- Art. 5 - Territorio
- Art. 6 - Sede
- Art. 7 - Stemma, gonfalone, fascia e bandiera
- Art. 8 - Lingua francese e franco-provenzale
- Art. 9 - Toponomastica

TITOLO II - ORGANI DI GOVERNO

- Art. 10 - Organi
- Art. 11 - Consiglio comunale
- Art. 12 - Competenze
- Art. 13 - Adunanze e convocazioni del Consiglio
- Art. 14 - Funzionamento
- Art. 15 - Consiglieri
- Art. 16 - Diritti e doveri
- Art. 17 - Gruppi consiglieri
- Art. 18 - Commissioni consiglieri
- Art. 19 - Nomina della Giunta
- Art. 20 - Giunta comunale
- Art. 21 - Competenze
- Art. 22 - Composizione
- Art. 23 - Funzionamento
- Art. 24 - Sindaco
- Art. 25 - Competenze amministrative
- Art. 26 - Competenze di vigilanza
- Art. 27 - Ordinanze
- Art. 28 - Vicesindaco
- Art. 29 - Dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco e/o del Vicesindaco. Decadenza della Giunta
- Art. 29bis - Mozione di sfiducia
- Art. 30 - Delegati del Sindaco

TITOLO III - UFFICI DEL COMUNE

- Art. 31 - Segretario comunale
- Art. 32 - Competenze gestionali del segretario, degli altri dirigenti e dei responsabili di servizi
- Art. 33 - Competenze consultive
- Art. 34 - Competenze di sovrintendenza, gestione e coordinamento
- Art. 35 - Competenze di legalità e garanzia
- Art. 36 - Organizzazione degli uffici e del personale
- Art. 37 - Struttura degli uffici
- Art. 38 - Personale
- Art. 39 - Albo pretorio

TITOLO IV - SERVIZI

Art. 40 - Forme di gestione

TITOLO V - ORDINAMENTO FINANZIARIO - CONTABILE

Art. 41 - Principi

TITOLO VI - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

Art. 42 - Cooperazione tra enti

Art. 43 - Unités des Communes

Art. 44 - Consorterie

TITOLO VII - PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 45 - Partecipazione popolare

Art. 46 - Assemblee consultive

Art. 47 - Interventi nei procedimenti

Art. 48 - Istanze

Art. 49 - Petizioni

Art. 50 - Proposte

Art. 51 - Associazioni

Art. 52 - Partecipazione a commissioni

Art. 53 - Referendum

Art. 54 - Effetti dei referendum propositivi e consultivi

Art. 55 - Accesso

Art. 56 - Amministrazione digitale

TITOLO VIII - FUNZIONE NORMATIVA

Art. 57 - Statuto e sue modifiche

Art. 58 - Regolamenti

TITOLO IX - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 59 - Vigenza dello Statuto e dei regolamenti

Art. 60 - Norme finali

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 Fonti

1. Il presente statuto è adottato in conformità alla legge regionale 07.12.1998 n. 54 “Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta”, applicativa degli artt. 5, 116, 128 e 129 della costituzione, alla legge costituzionale 26.02.1948, n. 4 ed alla legge costituzionale 23.09.1993, n.2, nonché alla legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 e s.m.i. e 15 maggio 2017 n. 6.

Art. 2 Principi fondamentali

1. La comunità di Challand Saint Anselme, organizzata nel proprio comune che ne rappresenta la forma associativa, costituisce l’ente locale, autonomo e democratico che la rappresenta, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo secondo i principi della costituzione, delle leggi dello stato e di quelle regionali.
2. L’autogoverno della comunità si realizza con gli organi, gli istituti di cui al presente statuto.
3. Il comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa, finanziaria ed amministrativa nonché impositiva nei limiti fissati dalle leggi e nell’ambito dei propri regolamenti e delle norme di coordinamento della finanza pubblica.
4. Nell’esercizio di tale autonomia, delle sue funzioni e dei suoi servizi si uniforma ai principi dell’effettivo esercizio dei diritti dei cittadini, della loro partecipazione alla gestione degli affari pubblici, dell’efficacia, efficienza ed economicità dell’amministrazione e della sussidiarietà dei livelli di governo regionale, nazionale e comunitario e dell’Unité des Communes rispetto a quello comunale.
5. Il comune è titolare di funzioni amministrative proprie, esercita le funzioni ad esso attribuite dallo stato e dalla regione, concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi statali e regionali, provvede, secondo le sue competenze, alla loro specificazione ed attuazione, nel rispetto dei principi di cui al comma 4.
6. Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la comunità ed il territorio comunale, considerate per settori organici, adeguati alle condizioni ed alle esigenze locali, inerenti agli interessi ed allo sviluppo della propria comunità, con particolare riferimento ai settori dei servizi sociali, dell’assetto ed utilizzo del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale.
7. Il comune, per l’esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con la regione, l’Unité des Communes e gli altri comuni.
8. Ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale e regionale possono essere trasferite o delegate al comune dalla legge statale o regionale che regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.
9. Le funzioni trasferite o delegate dalla regione sono esercitate in conformità ai principi del presente statuto, con osservanza degli obblighi finanziari ed organizzativi nonché delle modalità di esercizio stabilite con legge regionale.
10. Il comune, nell’ambito dei principi summenzionati, può definire le proprie strutture amministrative per lo svolgimento delle funzioni relative ai propri interessi ed al proprio sviluppo fermi restando gli obblighi relativi alla costituzione ed al funzionamento degli uffici unici associati di cui alla legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 “Nuova disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane”.
11. I rapporti tra il comune, gli altri comuni, l’Unité des Communes e la regione sono fondati sul principio della pari dignità istituzionale e su quello della cooperazione.

Art.3

Finalità

1. Il comune promuove, lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità, su base autonomistica, ispirandosi ai principi, ai valori ed obiettivi della costituzione, delle leggi statali, delle leggi regionali e delle tradizioni locali.
2. Il comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati, promuovendo la piena partecipazione dei cittadini e delle forze sociali, economiche e sindacali all'amministrazione della comunità.
3. La sfera di governo del comune è costituita dal suo territorio.
4. Il comune persegue con la propria azione i seguenti fini:
 - a) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito nonché il pieno sviluppo della persona umana, alla luce dell'uguaglianza e della pari dignità sociale dei cittadini;
 - b) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata, anche mediante lo sviluppo dell'associazionismo economico o cooperativo;
 - c) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela della persona, in sintonia con l'attività delle organizzazioni di volontariato;
 - d) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti sul proprio territorio per garantire alla comunità locale una migliore qualità di vita;
 - e) la tutela e lo sviluppo delle consorzierie nonché la protezione ed il razionale impiego dei terreni consortili, dei demani collettivi e degli usi civici nell'interesse delle comunità locali, con il consenso di queste ultime, promuovendo a tal fine l'adeguamento degli statuti e dei regolamenti delle consorzierie alle esigenze delle comunità titolari,
 - f) la salvaguardia dell'ambiente e la valorizzazione del territorio, dei consorzi irrigui e di miglioramento fondiario come elemento fondamentale della propria attività amministrativa;
 - g) la valorizzazione ed il recupero delle tradizioni e consuetudini locali, anche in collaborazione con i comuni vicini e con la regione;
 - h) la piena attuazione della partecipazione diretta dei cittadini alle scelte ed amministrative degli enti locali, della regione e dello stato.
5. Il comune partecipa alle associazioni nazionali, regionali ed internazionali degli enti locali, nell'ambito dell'integrazione europea ed extra-europea, per la valorizzazione del ruolo essenziale dei poteri locali ed autonomi.

Art. 4

Programmazione e cooperazione

1. Il comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione perseguendo il raccordo tra gli analoghi strumenti degli altri comuni, della regione, dello stato, dell'unità europea e della carta europea dell'autonomia locale ratificata con l. 30.12.1989 n. 439.
2. Il comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Autonoma Valle d'Aosta, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
3. I rapporti con la regione sono informati ai principi di sussidiarietà, cooperazione e complementarietà tra le diverse sfere di autonomia nonché alla massima economicità, efficienza ed efficacia, per raggiungere la maggiore utilità sociale delle proprie funzioni e dei servizi di competenza, in funzione delle esigenze e dello sviluppo della comunità locale rappresentata dal comune.
4. Il comune promuove rapporti di collaborazione, cooperazione e scambio con le comunità locali di altre nazioni, anche mediante forme di gemellaggio, nel rispetto degli accordi internazionali e delle deliberazioni regionali, attinenti ad esigenze di carattere unitario e volte ad assicurare il coordinamento delle attività svolte con quelle dello stato, delle altre regioni, dell'unione europea, delle organizzazioni transnazionali e delle comunità di altre nazioni.

5. Agli effetti della l. r. 07.12.1998 n.54 la regione deve consultare gli organi comunali competenti per materia ai sensi del presente statuto, tenendo conto delle esigenze della comunità locale.

Art. 5 Territorio

1. I villaggi, le frazioni, i luoghi ed ogni altra località storicamente riconosciuti dalla comunità e denominati ufficialmente come da Decreto del Presidente della Regione n. 360 del 12.08.2013 sono i seguenti: Allésaz, Arbaz, L'Arolin, Bachamp, Barmataz, Béchaz, Berriaz-Pian, Bochey, La Bouettaz, La Brengaz-Soleil, Champ-Long, Champ-Sucon, Chasten, Châtillonet, La Chavanisse, Corliod, Corvérax, Les Côtes-de-Moulaz, Les Crêtes, Les Fontaines, Les Fourchettes, Les Goillas, Le Grun, Les Jas, Leuriaz, Lillaz, Maé, Le Mérendioux-Dessous, Le Mérendioux-Dessus, Les Molinets, Le Mont-de-Ros, Le Mont-Solaron, Le Mont-Suc, Moulaz, Moussanet, Le Ney, Nidéviat, Orbeillaz, Péсан, Pierre-Picollaz, Plésod, La Pointe-de-Vlou, La Pointe-Torché, La Ponteille, Praz-Baluard, Quinçod, Raoulaz, Le Ronc, Ruvère, Sainte-Anne, La Sort-Dessous, La Sort-Dessus, Le Suc, Tilly, Tollégnaz, Les Toules, Vadacaz e costituiscono la circoscrizione del comune.
2. Il territorio del comune si estende per kmq. 27,84 (ISTAT) e confina con i comuni di Brusson, Issime, Emarèse, Challand-Saint-Victor.

Art. 6 Sede

1. Il civico palazzo, sede del comune, dei suoi organi, commissioni ed uffici è sito in Quinçod, che è il capoluogo. Gli uffici possono essere decentrati per esigenze organizzative ed al fine di favorire l'accesso dei cittadini, nonché per realizzare uffici unici associati.
2. Le adunanze degli organi elettivi collegiali e delle commissioni si tengono nella sede comunale. In casi eccezionali o per particolari esigenze, previa deliberazione della Giunta comunale, gli organi collegiali e le commissioni possono riunirsi anche in luoghi deversivi.
3. La sede comunale può essere trasferita con deliberazione del Consiglio.

Art.7 Stemma, gonfalone, fascia e bandiera

1. Il comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Challand Saint Anselme nonché con lo stemma approvato con D.P.G.R. 24.09.2004 n.535, su proposta del comune.
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata con D.P.G.R. 24.09.2004 n.535, su proposta del comune.
3. La descrizione ed il bozzetto dello stemma e del gonfalone sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta.
4. Nelle ricorrenze previste dalla legge la bandiera della Regione Autonoma Valle d'Aosta va sempre esposta accanto a quella della Repubblica Italiana ed a quella dell'Unione Europea.
5. La fascia tricolore del Sindaco è completata con lo stemma previsto dal comma 1 e con quello della Regione Autonoma Valle d'Aosta.
6. L'uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge e dal regolamento.

Art. 8 Lingua francese e franco-provenzale

1. Nel comune la lingua francese e quella italiana sono pienamente parificate.
2. Il comune riconosce piena dignità al franco-provenzale quale forma tradizionale di espressione.
3. Per l'attività degli organi e degli uffici è ammesso il libero uso dell'italiano, del francese e del franco-provenzale.
4. Tutte le deliberazioni, i provvedimenti, gli altri atti ed i documenti del comune possono essere redatti in lingua francese ed in lingua italiana.

5. Gli interventi in franco-provenzale saranno tradotti in italiano od in francese su espressa richiesta del Sindaco, di un consigliere, di un assessore o del segretario comunale.

Art. 9 Toponomastica

1. Il nome del comune, delle frazioni, delle borgate, degli alpeggi e delle località si identifica con quello storicamente impiegato dalla comunità o risultante da antichi titoli.
2. Può essere costituita una apposita commissione con funzioni consultive in materia.
3. Il regolamento determina l'organizzazione, il funzionamento e le competenze di tale commissione nonché le modalità per provvedere alle proposte di adeguamento della denominazioni menzionate.

TITOLO II ORGANI DI GOVERNO

Art. 10 Organi

1. Sono organi del comune di CHALLAND SAINT ANSELME il Consiglio, la Giunta, il Sindaco ed il Vicesindaco¹.
2. Il Sindaco, il Vicesindaco e la Giunta vengono eletti dal Consiglio comunale.

Art.11 Consiglio Comunale

1. Il Consiglio comunale, rappresentando l'intera comunità locale, determina l'indirizzo ed esercita la funzione di controllo politico-amministrativo.
2. Il Consiglio ha autonomia organizzativa e funzionale.
3. L'elezione del Consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri, la loro posizione giuridica, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza sono regolati dalla legge.
4. Il Sindaco presiede il Consiglio.
5. I consiglieri comunali hanno libero accesso agli uffici del comune ed hanno diritto di ottenere, anche da parte degli enti dipendenti dal Comune stesso, gli atti e le notizie utili all'espletamento del loro mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.
6. I medesimi hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alle deliberazioni del Consiglio e di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

Art. 12 Competenze

1. Il Consiglio comunale ha le competenze attribuitegli dall'art. 21, comma 2, della l. r. 07.12.1998 n. 54 e s.m.i., nonché la competenza ad esso attribuita dalla normativa vigente in materia di contabilità.
2. Al Consiglio è, inoltre, attribuita la competenza ad adottare i seguenti atti:
 - a. i regolamenti comunali, con esclusione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - b. i piani, i programmi ed i progetti preliminari di opere pubbliche il cui importo a base d'asta sia superiore a € 50.000;

¹ Comma modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 16.03.2020

- c. le proposte da presentare alla regione al fine della programmazione economica, territoriale ed ambientale, o ad altri fini stabiliti dalle leggi dello stato o della regione;
- d. l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi e di partecipazione;
- e. la contrazione di mutui e l'emissione di prestiti obbligazionari, non espressamente previsti da atti fondamentali del Consiglio;
- f. la determinazione delle tariffe per la fruizione di beni e servizi;
- g. gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permutate;
- h. gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- i. la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune;
- j. la nomina della Giunta;
- k. la determinazione delle aliquote e detrazioni tributarie;
- l. i pareri sugli statuti delle consorzierie;
- m. la pronuncia di decadenza dell'assessore comunale nel caso previsto all'art. 23, comma 4, del presente statuto.

Art.13

Adunanze e convocazioni del Consiglio

1. L'attività del Consiglio si svolge in adunanze ordinarie e straordinarie.
2. Sono adunanze ordinarie quelle convocate, entro i termini di legge, per l'approvazione del rendiconto dell'anno finanziario precedente e per l'approvazione del documento unico di programmazione e del bilancio di previsione finanziario del triennio successivo.
3. Le sedute del Consiglio, compresa quella di insediamento, da convocarsi entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e da tenersi entro dieci giorni dalla convocazione, sono convocate dal Sindaco che formula l'ordine del giorno e ne presiede i lavori, secondo le disposizioni del regolamento.²
4. L'ordine del giorno, deve essere consegnato ai consiglieri per iscritto almeno 5 giorni prima della seduta. In caso di urgenza l'ordine del giorno è consegnato ai consiglieri, per iscritto, almeno ventiquattro ore prima della seduta.
5. L'avviso di convocazione del Consiglio, con indicato l'ordine del giorno, deve essere pubblicato all'albo pretorio comunale on-line nei termini di cui ai commi precedenti; all'avviso di convocazione sarà, inoltre, data adeguata pubblicità stabilita nel regolamento.
6. Le adunanze straordinarie possono avere luogo in qualsiasi momento su richiesta del Sindaco, di 4 consiglieri o di 200 elettori.
7. Nel caso in cui 4 consiglieri assegnati o 200 elettori lo richiedano, con istanza motivata, il Sindaco deve riunire il Consiglio entro venti giorni dal deposito dell'istanza nella segreteria comunale, inserendo nell'ordine del giorno l'argomento di cui all'istanza.

Art. 14

Funzionamento

1. Per quanto non previsto dalla legge o dallo statuto, un apposito regolamento interno, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, disciplina la convocazione ed il funzionamento del Consiglio.
2. Il regolamento interno stabilisce:
 - a) La costituzione dei gruppi consiliari;
 - b) Le modalità di convocazione del Consiglio comunale
 - c) Le modalità di presentazione e discussione delle proposte;

² Comma modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 16.03.2020

- d) La disciplina delle sedute, le maggioranze necessarie per la loro validità e per l'approvazione delle deliberazioni e le modalità di voto;
 - e) Le modalità di verbalizzazione delle sedute, che è obbligatoria, e l'eventuale impiego di apparati di registrazione;
 - f) La presentazione delle interrogazioni, proposte, interpellanze e mozioni;
 - g) L'organizzazione dei lavori;
 - h) La pubblicità dei lavori del Consiglio e delle commissioni nonché degli atti adottati;
 - i) In casi di particolare importanza, da identificarsi specificamente, può prevedere che le sedute del Consiglio siano precedute da assemblee della popolazione, con definizione delle modalità del loro svolgimento.
3. In ogni caso nel corso delle sedute del Consiglio si osserva il disposto dell'art. 8 commi 3, 4 e 5.
 4. Il Consiglio è riunito validamente con l'intervento della metà più uno dei componenti del Consiglio in carica e delibera a maggioranza dei votanti, salve le maggioranze qualificate richieste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
 5. Per la nomina di rappresentanti del Consiglio presso enti, organismi e commissioni, riservata alla maggioranza od alla minoranza consiliari, queste votano separatamente i propri rispettivi candidati designati in precedenza, secondo il regolamento; tale principio si applica anche per le commissioni consiliari e comunali in cui è prevista una rappresentanza della minoranza.
 6. Nelle votazioni a scrutinio segreto le schede bianche o nulle sono calcolate nel numero totale dei voti. Nelle votazioni palesi gli astenuti sono computati tra i presenti ma non fra i votanti.
 7. In seconda convocazione le deliberazioni del Consiglio sono valide purché intervengano almeno quattro componenti del Consiglio.
 8. Il Sindaco presiede le adunanze del Consiglio comunale. In caso di sua assenza od impedimento ne fa le veci il Vicesindaco. In caso di assenza od impedimento anche del Vicesindaco ne fa le veci l'assessore delegato.
 9. Il Sindaco ha facoltà di sospendere o sciogliere l'adunanza e dispone dei poteri necessari al suo ordinato svolgimento.

Art. 15 Consiglieri

1. I consiglieri rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono. Il loro status è regolato dalla legge.

Art. 16 Diritti e doveri

1. I consiglieri hanno poteri di controllo e diritto di iniziativa su ogni questione di competenza del Consiglio e di formulare interrogazioni, proposte, interpellanze e mozioni.
2. Le modalità e le forme del diritto di iniziativa e di controllo dei singoli consiglieri comunali, previsti dalla legge, sono disciplinati dal regolamento.
3. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere domicilio nel territorio comunale.
4. Il Sindaco deve assicurare una preventiva ed adeguata informazione ai consiglieri sulle questioni che saranno sottoposte al Consiglio, mediante deposito presso la segreteria comunale, almeno 24 ore prima della seduta, dei documenti relativi alle questioni stesse. Sono fatte salve le diverse disposizioni contenute nei regolamenti comunali.

Art. 17 Gruppi consiliari

1. I consiglieri si costituiscono in gruppi, giusta il regolamento, e ne danno apposita comunicazione al Sindaco, in seguito alla convalida degli eletti e, contestualmente, designano il proprio capogruppo. Qualora non esercitino

tale facoltà, o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista, dopo il Sindaco ed il Vicesindaco.

2. Ogni gruppo consigliere deve essere composto da almeno due consiglieri, salvo il caso in cui all'atto della proclamazione del nuovo Consiglio vi sia un solo consigliere eletto nella lista.
3. Il regolamento può prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

Art. 18 **Commissioni consiliari**

1. Le commissioni esprimono, a richiesta della Giunta, del Sindaco o degli assessori, pareri non vincolanti in merito a questioni ed iniziative per cui ciò sia ritenuto opportuno. Svolgono studi e ricerche ed elaborano proposte su incarico del Consiglio comunale.
2. Le commissioni permanenti in particolare favoriscono il miglior esercizio delle funzioni consiliari, concorrendo allo svolgimento dell'attività amministrativa, ed esaminano le proposte di deliberazione loro assegnate dal Consiglio, dalla Giunta, dal Sindaco o dall'assessore competente per materia, esprimendo su di essa un parere preliminare non vincolante.
3. Le commissioni temporanee possono essere costituite per svolgere indagini conoscitive ed inchieste nonché per lo studio e l'elaborazione di statuti e regolamenti. Nel loro atto costitutivo devono essere definiti la durata, l'ambito di operatività, gli obiettivi e le modalità di scioglimento.
4. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, tranne i casi previsti dal regolamento del Consiglio.
5. Il regolamento del Consiglio prevederà anche le modalità di costituzione delle commissioni.

Art. 19 **Nomina della Giunta³**

1. La Giunta, ad eccezione del Vicesindaco e dopo la proclamazione degli eletti, viene nominata dal Sindaco, con provvedimento scritto, entro i termini previsti dalla legge.
2. Il Sindaco deve dare comunicazione della formazione della Giunta al Consiglio nella seduta di insediamento. Nella stessa adunanza il Consiglio approva gli indirizzi generali di governo.
3. Il Sindaco, con provvedimento motivato, comunicato nella prima seduta successiva del Consiglio, o comunque entro 15 giorni può revocare uno o più assessori.
4. Alla sostituzione dei componenti dimissionari, decaduti o revocati dal Sindaco, oppure cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco entro 30 giorni.
5. La nomina e la revoca devono essere immediatamente comunicate all'interessato con mezzi adeguati.
6. La nomina deve essere formalmente accettata dall'interessato.

Art. 20 **Giunta Comunale**

1. La Giunta è l'organo esecutivo e di governo del comune.
2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa.
3. Nel rispetto del principio di separazione fra funzioni di direzione politica e funzioni di direzione amministrativa e fatte salve le deroghe di legge, adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi politico e amministrativo generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio comunale, salvo quelli espressamente attribuiti ad altri organi.
4. Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al Consiglio comunale.

³ Articolo sostituito con deliberazione del Consiglio Comunale n.1 del 16.03.2020

Art. 21 **Competenze**

1. La Giunta determina i criteri e le modalità di attuazione dell'azione amministrativa per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi del comune, nel rispetto degli indirizzi generali di governo approvati dal Consiglio.
2. Nel rispetto del principio di separazione fra funzioni di direzione politica e funzioni di direzione amministrativa e fatte salve le deroghe di legge, la Giunta adotta tutti gli atti di amministrazione, nonché tutte le deliberazioni che non rientrano nella competenza degli altri organi comunali, del segretario comunale, degli altri dirigenti e dei responsabili dei servizi, ai sensi della legge, dello statuto e dei regolamenti.
3. La Giunta svolge le attribuzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi con cui specifica il fine e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei ed i criteri cui devono attenersi gli uffici nell'esercizio delle proprie competenze esecutive e di gestione loro attribuite dalla legge statale e regionale nonché dallo statuto.
4. In particolare, la Giunta nell'esercizio delle sue competenze esecutive e di governo svolge le seguenti attività:
 - a) riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e sull'esecuzione dei programmi, attua gli indirizzi generali e svolge attività di impulso nei confronti dello stesso;
 - b) propone gli atti di competenza del Consiglio;
 - c) approva progetti definitivi ed esecutivi, progetti preliminari di opere pubbliche il cui importo a base d'asta sia inferiore a € 50.000;
 - d) adotta il piano triennale del fabbisogno di personale ai sensi del regolamento regionale 12.02.2013, n.1 e delibera in merito alla mobilità del personale da o verso l'esterno ed in merito all'istituto del comando;
 - e) adotta il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
 - f) svolge attività di iniziativa, impulso o raccordo con gli organi di partecipazione;
 - g) individua i soggetti beneficiari di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere, determinando l'ammontare dei trasferimenti, qualora non rientrino nella competenza degli organi burocratici;
 - h) dispone l'accettazione od il rifiuto di lasciti e donazioni;
 - i) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum comunali e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni;
 - j) approva gli accordi di contrattazione decentrata;
 - k) vigila sugli enti, aziende ed istituzioni dipendenti o controllati dal comune;
 - l) in base a specifico regolamento comunale, può adottare particolari forme di tutela della produzione tipica locale agricola ed artigianale;
 - m) nomina la Commissione Edilizia.
5. Nell'esercizio delle proprie competenze, per economicità di procedimento e per efficacia dell'azione amministrativa, la Giunta assume all'occorrenza anche i relativi impegni di spesa, previa acquisizione del parere di regolarità contabile e della attestazione di copertura finanziaria rilasciati dal responsabile del servizio finanziario.

Art. 22 **Composizione**

1. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede, dal Vicesindaco e da 3 assessori. In caso di assenza od impedimento temporaneo del Sindaco presiede il Vicesindaco. Gli oneri derivanti dalle indennità di carica non possono superare quelli riferiti al numero di due assessori previsti dal comma 1 dell'art. 22 della l.r. 54/98 e s.m.i..
2. È garantita la presenza di entrambi i generi qualora nella lista che è risultata vincitrice siano stati eletti consiglieri del genere meno rappresentato per almeno il 30% degli eletti salvo il caso in cui almeno un rappresentante del genere meno rappresentato sia stato eletto alla carica di Sindaco o di Vicesindaco.⁴
3. Tutti gli assessori devono appartenere al Consiglio.
4. Il Consiglio comunale, su proposta motivata del Sindaco, può revocare uno o più assessori. La revoca deve essere deliberata entro trenta giorni dal deposito della proposta nella segreteria comunale.

⁴ Comma modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 16.03.2020

5. Alla sostituzione dei componenti dimissionari, decaduti o revocati dal Consiglio, su proposta motivata del Sindaco, oppure cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Consiglio, su proposta del Sindaco, con votazione espressa in forma palese ed a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio, entro trenta giorni dalla vacanza.
6. La nomina e la revoca devono essere immediatamente comunicate all'interessato con mezzi adeguati e deve essere formalmente accettata dall'interessato.

Art. 23 Funzionamento

1. L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni, le deleghe e le responsabilità dei singoli assessori.
2. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco o, in caso di suo legittimo impedimento, dal Vicesindaco; in caso di assenza od impedimento di entrambi la Giunta è presieduta da un assessore delegato dal Sindaco.
3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta ed assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della medesima.
4. L'assessore che, senza giustificato motivo, non interviene a cinque sedute consecutive, decade dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale e l'assessore è sostituito entro trenta giorni con le stesse modalità previste per la nomina della Giunta.
5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche ed il voto è palese, eccetto i casi previsti dalla legge e dal regolamento.
6. La Giunta delibera validamente con l'intervento della maggioranza dei componenti a maggioranza dei votanti.

Art. 24 Sindaco

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale con le modalità stabilite dalla legge regionale ed è membro del Consiglio comunale e della Giunta comunale.⁵
2. ⁶
3. Il Sindaco, che assume le proprie funzioni all'atto della proclamazione degli eletti,⁷ presta giuramento davanti al Consiglio comunale nella stessa seduta di insediamento⁸, pronunciando la seguente formula "Je jure d'observer loyalement la Constitution de la République italienne et le Statut spécial de la Région Autonome Vallée d'Aoste, de remplir les devoirs de ma charge dans l'intérêt de la Commune de Challand-Saint-Anselme et d'agir exclusivement pour le bien public". "Giuro di osservare lealmente la Costituzione della Repubblica Italiana e lo Statuto speciale della Regione Autonoma Valle d'Aosta, di adempiere i doveri della mia carica nell'interesse del Comune di Challand-Saint-Anselme e di operare esclusivamente per il bene pubblico."
4. Il Sindaco è il capo del governo locale e come tale esercita funzioni di rappresentanza, presidenza, sovrintendenza ed amministrazione.
5. Nei casi previsti dalla legge esercita le funzioni di ufficiale del governo.
6. Il Sindaco esplica altresì le funzioni ad esso demandate dalle leggi regionali.
7. Ha competenza e poteri di indirizzo, vigilanza e controllo dell'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
8. La legge regionale disciplina, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.

⁵ Comma modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 16.03.2020

⁶ Comma abrogato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 16.03.2020

⁷ Comma modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 16.03.2020

⁸ Comma modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 16.03.2020

Art. 25
Competenze amministrative

1. Il Sindaco esercita le seguenti competenze, in relazione alle disposizioni vigenti
 - a) rappresenta il Comune ad ogni effetto di legge ed è l'organo responsabile dell'amministrazione dell'ente;
 - b) sovrintende alle funzioni statali e regionali conferite al comune ed esercita le funzioni ad esso attribuite dalle leggi, dallo statuto comunale o dai regolamenti;
 - c) presiede il Consiglio e la Giunta comunale;
 - d) coordina l'attività dei singoli assessori;
 - e) può sospendere l'adozione di specifici atti concernenti l'attività amministrativa dei singoli assessori all'uopo delegati;
 - f) nomina e revoca il Segretario comunale con le modalità previste dalla legge regionale;
 - g) sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi ed impartisce direttive al Segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
 - h) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio nomina i rappresentanti del Comune; dette nomine devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dal suo insediamento, ovvero entro i termini di decadenza del precedente incarico;
 - i) nomina e revoca, con le modalità previste dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali;
 - j) può delegare propri poteri ed attribuzioni agli assessori nei limiti previsti dalla legge;
 - k) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici, sentita la Giunta;
 - l) convoca i comizi per i referendum previsti nello Statuto;
 - m) adotta ordinanze ordinarie finalizzate all'attuazione di leggi o regolamenti, emana altresì ordinanze contingibili ed urgenti ai sensi dell'art. 28 l.r. 07.12.1998 n. 54;
 - n) rilascia autorizzazioni commerciali, di pubblico esercizio, di polizia amministrativa nonché le concessioni edilizie, in assenza di figure di qualifica dirigenziale, oltre al segretario comunale, o di responsabili di servizio nell'ambito della dotazione organica del Comune o del personale complessivamente assegnato alla forma associativa costituita con altri enti locali per l'esercizio delle predette funzioni;
 - o) propone al Consiglio la revoca di assessori o la loro sostituzione in caso di dimissioni o di cessazione dall'ufficio per altra causa;
 - p) provvede, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio, nonché valutate eventuali istanze presentate dai cittadini ai sensi dell'articolo 46, a coordinare ed organizzare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici al fine di armonizzare l'apertura dei medesimi con le esigenze complessive e generali degli utenti;
 - q) provvede, nell'ambito della disciplina regionale, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio e d'intesa con i responsabili competenti delle amministrazioni interessate, a coordinare e riorganizzare gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;
 - r) qualora il Consiglio non deliberi le nomine di sua competenza entro sessanta giorni dalla prima iscrizione all'ordine del giorno, provvede, sentiti i capigruppo consiliari, entro quindici giorni dalla scadenza del termine alle nomine con proprio atto da comunicare al Consiglio nella prima adunanza successiva;
 - s) determina di agire e resistere in giudizio per conto e nell'interesse del Comune;
 - t) partecipa al Consiglio permanente degli enti locali;
 - u) rappresenta il Comune negli organismi associativi tra enti locali e nell'Unité des Communes
2. Le attribuzioni del Sindaco, quale ufficiale del governo, nei servizi di competenza statale, sono stabilite da leggi dello stato.
3. I provvedimenti adottati dal Sindaco sono denominati decreti od ordinanze.
4. I contratti rogati dal segretario comunale sono stipulati dal Sindaco o dal Vicesindaco, se il comune è privo di altre figure di qualifica dirigenziale oltre al segretario.

Art. 26
Competenze di vigilanza

1. Il Sindaco nell'esercizio dei suoi poteri di vigilanza:
 - a) Acquisisce presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
 - b) Promuove direttamente, o avvalendosi del segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del comune;
 - c) Compie atti conservativi dei diritti del comune;
 - d) Può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le associazioni dei comuni di cui l'ente fa parte, le istituzioni e le società per azioni di cui è il comune possiede delle quote tramite i legali rappresentanti delle stesse e ne informa il Consiglio comunale;
 - e) Promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al comune svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 27
Ordinanze

1. Il Sindaco emana ordinanze nel rispetto della costituzione, dello statuto, delle leggi e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. Le ordinanze normative devono essere pubblicate per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio on-line. In tale periodo sono sottoposte ad altre forme di pubblicità idonee a garantirne la conoscenza e devono essere accessibili a chiunque intenda consultarle.
3. L'ordinanza rivolta a destinatari determinati deve essere loro notificata.
4. In caso di assenza o impedimento del Sindaco e del Vicesindaco le ordinanze sono emanate dal delegato del primo ai sensi dello statuto.

Art. 28
Vicesindaco⁹

1. Il Vicesindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto con le modalità stabilite dalla legge regionale ed è membro di diritto del Consiglio e della Giunta.
2. Quando assume le sue funzioni il Vicesindaco presta giuramento avanti al Consiglio nella seduta di insediamento con la stessa formula di cui all'art. 24.
3. Il Vicesindaco assume tutte le funzioni attribuite al Sindaco dalla legge in caso di assenza o impedimento dello stesso.
4. Il Sindaco può delegare, in via temporanea o permanente, funzioni proprie al Vicesindaco ed agli assessori anche per quanto riguarda la rappresentanza del Comuni negli organismi associativi tra Enti Locali e nell'Unité del Communes, ove non espressamente vietato.

Art. 29
Dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco e/o del Vicesindaco. Decadenza della Giunta¹⁰

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco e/o del Vicesindaco si applica la legge regionale in materia.
2. La Giunta decade nei casi previsti dalla legge regionale in materia.

⁹ Articolo sostituito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 16.03.2020

¹⁰ Articolo sostituito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 16.03.2020

Art. 29 bis - Mozione di sfiducia¹¹

1. Il voto del Consiglio contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il Sindaco, il Vicesindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati.
4. La mozione viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
5. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta lo scioglimento del Consiglio e la nomina di un commissario ai sensi dell'articolo 70, comma 3 della legge regionale 07.12.1998, n. 54.

Art. 30 Delegati del Sindaco

1. Il Sindaco può delegare, con suo provvedimento, ad ogni assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con poteri di firma degli atti relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive loro delegate.
2. Nel conferimento della delega di cui al comma precedente il Sindaco attribuisce agli assessori, con i suoi provvedimenti, poteri di indirizzi e controllo nelle materie delegate.
3. Il Sindaco può modificare e revocare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore nei casi in cui lo ritenga opportuno per ragioni di coordinamento, efficienza, efficacia, economicità e funzionalità.
4. Le deleghe e le eventuali modifiche e revoche di cui al presente articolo, redatte per iscritto, vanno comunicate al Consiglio.

TITOLO III UFFICI DEL COMUNE

Art. 31 Segretario Comunale

1. Il segretario comunale, facente parte del comparto unico del pubblico impiego, ai sensi delle norme regionali e del contratto di lavoro, assicura la direzione tecnico-amministrativa degli uffici e dei servizi.
2. Al segretario comunale sono affidate attribuzioni di carattere gestionale, consultivo, di sovrintendenza e coordinamento, di legalità e di garanzia, secondo le disposizioni di legge e dello statuto.
3. Per la realizzazione degli obiettivi dell'ente esercita l'attività di sua competenza con poteri di iniziativa ed autonomia di scelta degli strumenti operativi nonché con responsabilità di risultato. Tali risultati sono sottoposti a verifica del Sindaco che ne riferisce alla Giunta.
4. Fatte salve tutte le competenze previste dalle disposizioni di legge e di regolamento, i regolamenti, nel rispetto delle norme di legge e del presente statuto, disciplinano ulteriori funzioni del segretario comunale.

Art. 32 Competenze gestionali del segretario, degli altri dirigenti e dei responsabili di servizi

1. Nel rispetto della separazione tra funzione di direzione politica e funzione di gestione amministrativa, l'attività di gestione dell'ente è affidata al segretario comunale, agli altri dirigenti e, in assenza di dirigenti oltre al segretario comunale, ai responsabili dei servizi, che l'esercitano in base agli indirizzi del Consiglio ed in attuazione delle determinazioni della Giunta nonché delle direttive del Sindaco, dal quale dipende funzionalmente, con l'osservanza dei principi dettati dal presente statuto.

¹¹Articolo introdotto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 16.03.2020

2. Al segretario comunale, agli altri dirigenti ed ai responsabili di servizi competono tutti i compiti gestionali, compresa l'adozione degli atti con rilevanza esterna ed in particolare:
 - a) Predisposizione di programmi di attuazione e relazioni, sulla base delle direttive ricevute dagli organi elettivi;
 - b) Ordinazione forniture, servizi e lavori nei limiti del regolamento e sulla base dei criteri adottati dalla Giunta;
 - c) Liquidazione di spese regolarmente autorizzate ed impegnate;
 - d) Responsabilità delle procedure di appalto e di concorso, compresa l'adozione dei provvedimenti di aggiudicazione e di approvazione delle graduatorie;
 - e) Atti di approvazione degli stati di avanzamento, degli stati finali e dei certificati di regolare esecuzione e dei collaudi degli appalti di lavori od opere pubbliche;
 - f) Atti di amministrazione e di gestione del personale;
 - g) Atti di approvazione dei ruoli dei tributi, dei canoni e delle entrate ordinarie;
 - h) Attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazione ed ogni altro atto costituente manifestazioni di giudizio o di conoscenza;
 - i) Atti di gestione finanziaria in genere compresi gli impegni di spesa;
 - j) Presidenza delle commissioni di gara;
 - k) Verifica della fase istruttoria dei procedimenti ed emanazione di atti e provvedimenti anche a rilevanza esterna, esecutivi delle deliberazioni;
 - l) Verifica dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità dell'attività degli uffici e del personale a cui sono preposti;

Art. 33
Competenze consultive

1. Il segretario comunale, gli altri dirigenti ed i responsabili di servizi, partecipano, se richiesti, a commissioni di studio e di lavoro anche esterne.
2. Formulano pareri ed esprimono valutazioni di natura tecnica e giuridica al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, ai consiglieri ed agli assessori.
3. Il segretario comunale esprime parere di legittimità sulle proposte di deliberazione e sulle questioni sollevate nel corso delle sedute degli organi collegiali comunali se richiesto dal Sindaco o se prescritto dalla legge.

Art 34
Competenze di sovrintendenza, gestione e coordinamento

1. Il segretario comunale esercita funzioni di impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti degli uffici e del personale.
2. Adotta provvedimenti di mobilità interna con l'osservanza delle modalità previste dagli accordi in materia e del regolamento degli uffici e dei servizi.

Art. 35
Competenze di legalità e garanzia

1. Il segretario comunale partecipa alle sedute degli organi collegiali, delle commissioni e degli altri organismi e ne cura la verbalizzazione, con facoltà di delega entro i limiti previsti dal regolamento.
2. Attesta, anche attraverso personale incaricato, l'avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on-line e l'esecutività degli atti deliberativi del comune di Challand-Saint-Anselme.

Art. 36
Organizzazione degli uffici e del personale

1. L'organizzazione degli uffici e servizi del comune è attuata tramite un'attività per obiettivi e si uniforma ai seguenti principi:
 - a) Distinzione fra funzioni di direzione politica e di direzione gestionale;
 - b) Organizzazione del lavoro per progetti-obiettivo e per programmi;
 - c) Analisi ed individuazione della produttività dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficienza e di efficacia dell'attività svolta da ciascun dipendente e/o servizio;
 - d) Individuazione delle responsabilità collegate all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
 - e) Massima flessibilità delle strutture e del personale.
2. Il comune provvede alla determinazione delle proprie dotazioni organiche nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, nel rispetto delle leggi regionali, del presente statuto e dei contratti di lavoro, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle proprie funzioni, dei propri servizi e dei propri compiti.
3. Il comune disciplina con apposito regolamento l'ordinamento degli uffici e dei servizi, con l'osservanza dei principi stabiliti dal comma 1, in base a criteri di autonomia, flessibilità, funzionalità, efficienza, efficacia ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.
4. Con regolamento degli uffici e dei servizi vengono stabiliti i criteri, nonché le modalità di conferimento e di revoca degli incarichi dirigenziali nonché dei responsabili degli uffici e dei servizi, secondo i principi stabiliti dalle leggi regionali.

Art. 37
Struttura degli uffici

1. L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali del comune secondo il regolamento, è articolata in uffici o servizi anche appartenenti ad aree diverse e collegati funzionalmente per conseguire gli obiettivi assegnati con la massima efficienza, efficacia ed economicità.

Art. 38
Personale

1. Il comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale mediante la razionalizzazione delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.

Art. 39
Albo pretorio

1. Nel sito internet istituzionale del Comune è creata apposita sezione denominata "Albo pretorio on-line" destinata ad accogliere la pubblicazione delle deliberazioni, delle determinazioni, dei decreti, delle ordinanze, degli avvisi, dei bandi e degli altri atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico secondo la legge, lo statuto ed i regolamenti ai fini della loro esecutività o validità o la cui pubblicazione è richiesta da altri soggetti della pubblica amministrazione.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integrità, la comprensibilità e la facilità di lettura degli atti pubblicati.
3. Il segretario comunale cura la pubblicazione degli atti a mezzo di dipendente all'uopo incaricato e ne certifica l'avvenuta pubblicazione, di cui è responsabile.

TITOLO IV SERVIZI

Art. 40 Forma di gestione

1. Il comune assicura l'erogazione dei servizi anche in forma associata ai sensi della legge regionale.
2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio è effettuata, previa comparazione tra le diverse forme previste dalla legge, sulla base della valutazione delle istanze, richieste o proposte presentate dagli utenti.
3. Nell'organizzazione dei servizi sono assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

TITOLO V ORDINAMENTO FINANZIARIO – CONTABILE

Art. 41 Principi

1. L'ordinamento finanziario e contabile del comune è disciplinato dalla legge e dal regolamento di contabilità.
2. Gli organi istituzionali o burocratici del comune, nell'ambito delle rispettive competenze concernenti tributi comunali, a garanzia dei diritti dei soggetti obbligati, adeguano i propri atti ed i propri comportamenti ai principi fissati dalla l. 27.07.2000 n. 212, in tema di "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente".
3. Per quanto compatibili i principi indicati al comma 2 debbono essere osservati dagli Organi istituzionale o burocratici del Comune, nell'ambito delle rispettive competenze, anche per le entrate patrimoniali del Comune.

TITOLO VI ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

Art. 42 Cooperazioni tra enti

1. L'attività del comune diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri enti locali si organizza avvalendosi degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.
2. Gli strumenti della cooperazione sono le convenzioni, le associazioni di comuni e gli accordi di programma.
3. Il comune di Challand-Saint-Anselme può altresì adottare intese con le consorzierie esistenti sul suo territorio, nell'ottica di valorizzare la specificità delle frazioni e dei villaggi rappresentati.

Art. 43 Unités des Communes

1. Il Comune di Challand-Saint-Anselme concorre alla formazione degli organi dell'Unité des Communes al cui territorio appartiene attraverso i propri rappresentanti, individuati in base alla legge.
2. La collaborazione con l'Unité des Communes avviene in forma obbligatoria nei casi stabiliti dalla legge e facoltativa per conseguire obiettivi di interesse condiviso.
3. L'attività associata con l'Unité des Communes avviene nelle forme e nei modi previsti dalla legge regionale.

Art. 44
Consorterie

1. Il comune adotta intese con le consorterie esistenti sul suo territorio per tutelare la proprietà collettiva e favorirne il migliore impiego nell'interesse della comunità locale.
2. Qualora le consorterie storicamente riconosciute non siano attive oppure, per il ridotto numero dei consortisti e per scarsa consistenza economica, non siano più in grado di assicurare una propria autonoma gestione sono amministrate dal comune nel cui territorio sono situati i beni consortili o la maggior parte dei beni stessi ai sensi dell'art. 12 l. r. 5.4.1973 n. 14.
3. In tale caso il Consiglio comunale provvede all'amministrazione della consorteria mediante proprie deliberazioni mentre il Sindaco ha competenza esecutiva, adotta gli atti conservativi od urgenti ed ha poteri di rappresentanza processuale e sostanziale.
4. La Giunta comunale esprime i pareri previsti dall'art. 1 della l. r. 5.4.1973 n. 14.
5. I pareri previsti dal comma 4 devono essere pronunciati entro trenta giorni dalla richiesta.
6. Il Consiglio comunale può costituire un'apposita commissione per l'accertamento dell'esistenza, natura ed estensione dei demani collettivi, usi civici e terreni consortili siti nel comune.

TITOLO VII
PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 45
Partecipazione popolare

1. Il comune valorizza, privilegia e favorisce la libera partecipazione popolare all'attività dell'ente, anche garantendo e promuovendo forme associative, al fine di assicurare il buon andamento, la democraticità, l'imparzialità e la trasparenza, delle attività dell'ente incentivando l'accesso alle strutture ed ai servizi.
2. Il comune prevede forme dirette e semplificate di tutela degli interessi, che favoriscano l'intervento dei cittadini nei procedimenti amministrativi anche mediante regolamenti.
3. L'amministrazione può prevedere forme di consultazione per acquisire il parere della comunità locale, di specifici settori della popolazione di organismi di partecipazione e di soggetti economici su particolari problemi.
4. Nei procedimenti relativi all'adozione di atti fondamentali del comune sono adottate idonee forme di consultazione ed informazione nei limiti e con le modalità previste da leggi o regolamenti. Le modalità di esercizio di tali forme di partecipazione saranno contenute in apposita disciplina regolamentare.
5. Il comune assicura i medesimi diritti, facoltà e poteri ai residenti non cittadini appartenenti all'Unione Europea.
6. L'ente favorisce altresì i rapporti e la partecipazione all'amministrazione di tutte le persone residenti sul territorio comunale.

Art. 46
Assemblee consultive

1. Possono indirsi assemblee generali degli elettori del comune con poteri consultivi e propositivi cui partecipano gli organi comunali o loro delegati.
2. In ogni caso le assemblee generali possono essere convocate dal Sindaco, su proposta di 6 consiglieri e di 200 elettori, entro 45 giorni.
3. Gli organi comunali competenti provvedono entro sessanta giorni in merito alle indicazioni emergenti dalla votazione dell'assemblea, motivando adeguatamente in caso di determinazione difforme.
4. Possono indirsi assemblee limitate agli interessati qualora le questioni da trattarsi riguardino parti specifiche del territorio comunale. Il regolamento di cui all'art. 45, comma 4, in tale caso disciplina anche il numero minimo degli elettori che possono promuovere la relativa convocazione.

Art. 47
Intervento nei procedimenti

1. L'azione del comune si conforma ai principi di imparzialità, buon andamento dell'amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa secondo criteri di trasparenza e partecipazione.
2. I soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo hanno facoltà di intervenire, nei limiti e secondo le modalità previste dalla legge e dai regolamenti comunali.
3. Qualora sussistano particolari ragioni di urgenza, od il numero dei destinatari o la loro indeterminata natura lo rendano opportuno o necessario, si provvede mediante pubblici avvisi od altri mezzi idonei a comunicare l'avvio dei procedimenti amministrativi.

Art. 48
Istanze

1. I cittadini residenti, le associazioni, gli organismi locali, i comitati, le consorzierie, i consorzi e gli altri interessati possono rivolgere al Sindaco istanze in merito a specifici aspetti dell'attività amministrativa.
2. La risposta viene fornita entro sessanta giorni dal Sindaco, dal segretario o dal responsabile del servizio a seconda della natura politica od amministrativa della questione.

Art. 49
Petizioni

1. Tutti i cittadini residenti, anche in forma collettiva, così come le associazioni o gli organismi locali, possono rivolgersi agli organi dell'amministrazione e sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale e di comune necessità, nelle materie di loro competenza.
2. La relativa procedura, i tempi e le forme di pubblicità sono stabiliti con regolamento. L'organo competente esamina la questione e, entro sessanta giorni dalla presentazione, predispone gli interventi necessari o l'archiviazione del procedimento con provvedimento motivato.
3. In difetto ciascun consigliere può chiedere la discussione della questione in Consiglio. Il Sindaco pone la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio successiva alla richiesta.
4. I cittadini residenti, gli organismi e le associazioni che hanno presentato la petizione hanno diritto ad essere informati sull'esito delle iniziative e delle procedure intraprese dal comune a seguito delle petizioni stesse entro centoventi giorni dalla presentazione dell'istanza.

Art. 50
Proposte

1. 200 cittadini residenti possono presentare proposte per l'adozione di atti amministrativi che vengono trasmesse entro trenta giorni dalla presentazione delle stesse a cura del Sindaco all'organo competente, con i pareri dei responsabili dei servizi interessati e del segretario comunale nonché con l'attestazione relativa alla copertura finanziaria.
2. L'organo competente sente i rappresentanti dei proponenti entro sessanta giorni dalla presentazione.
3. Tra il comune ed i proponenti può essere raggiunto un accordo nel perseguimento dell'interesse pubblico per determinare il contenuto del provvedimento richiesto.
4. L'organo competente provvede a comunicare le decisioni assunte ai rappresentanti dei soggetti proponenti entro 75 giorni dalla loro assunzione.

Art.51
Associazioni

1. Il comune valorizza gli organismi e le forme autonome di associazione anche mediante forme di incentivazione patrimoniale, finanziaria, tecnico-professionale ed organizzativa, l'accesso ai dati posseduti e l'adozione di idonee forme di consultazione.

2. Il Consiglio comunale può costituire una commissione per la promozione, il coordinamento e la tutela delle forme associative presenti sul suo territorio.
3. Le scelte che possono produrre effetti sull'attività delle associazioni sono subordinate all'acquisizione dei pareri di queste entro trenta giorni dalla richiesta del comune.

Art. 52

Partecipazione a commissioni

1. Le commissioni consiliari, su richiesta dei rappresentanti delle associazioni e degli organismi interessati, possono invitare tali rappresentanti con le modalità previste nel regolamento del Consiglio.

Art. 53

Referendum

1. Al fine di favorire la massima partecipazione dei cittadini all'attività pubblica sono previsti referendum consultivi, propositivi ed abrogativi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, ad eccezione delle materie indicate nel comma 3.
2. I referendum non possono svolgersi in coincidenza con altre operazioni elettorali.
3. Non possono indirsi referendum sul bilancio preventivo, sul rendiconto, sull'istituzione ed ordinamento dei tributi e su ogni altro atto inerente alle entrate comunali. Non si ammettono più di tre referendum all'anno.
4. Il referendum può essere promosso:
 - a) dalla Giunta comunale;
 - b) da 6 consiglieri comunali;
 - c) da 200 elettori;
5. L'ammissibilità dei quesiti referendari viene esaminata dal Consiglio, previo parere espresso da una commissione formata da esperti in materie giuridico-amministrative e nomina dal Consiglio stesso. Il parere deve essere espresso entro quarantacinque giorni dal deposito della richiesta.
6. La consultazione deve tenersi in un'unica giornata festiva entro centoventi giorni dal deposito della richiesta.
7. Lo spoglio deve iniziare immediatamente dopo la chiusura dei seggi.
8. I risultati verranno proclamati dal Sindaco entro il giorno successivo alla chiusura delle operazioni elettorali.
9. Il regolamento disciplina le modalità organizzative delle consultazioni, nonché ogni modalità relativa alla raccolta delle sottoscrizioni.
10. I referendum abrogativi possono essere proposti solo sugli atti della Giunta e del Consiglio, con le limitazioni previste al comma 3.
11. I referendum sono approvati quando partecipino alla consultazione la maggioranza degli elettori del comune e quando ottengano il voto favorevole della maggioranza dei votanti.
12. L'indizione e l'esito del referendum sono pubblicati all'albo pretorio on-line del comune e nel bollettino ufficiale della regione.

Art. 54

Effetti dei referendum propositivi e consultivi

1. Qualora i referendum propositivi e consultivi siano approvati, entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco il Consiglio comunale delibera i conseguenti atti di indirizzo, atti diversi a seconda che si tratti di referendum propositivo o che si tratti di referendum consultivo.
2. Il mancato recepimento dei risultati dei referendum propositivi e consultivi è deliberato, con motivazione adeguata, dalla maggioranza dei componenti dell'organo competente.

Art. 55
Accesso

1. Al fine di rendere effettiva la trasparenza dell'azione amministrativa, ai cittadini singoli od associati, agli enti, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni è garantito il diritto di accesso alle strutture, ai servizi, agli atti delle amministrazioni e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali secondo le modalità definite dal regolamento, con l'osservanza dei principi stabiliti dalla legge ed in attuazione del principio di ostensibilità dei fascicoli.

Art. 56
Amministrazione digitale

1. Il cittadino ha diritto ad una amministrazione moderna e digitale efficiente, efficace, trasparente, imparziale, che opera nella logica della economicità, della qualità e della semplificazione digitale.
2. Il Comune informa la propria Comunità sull'operato degli organi e dell'amministrazione attraverso una rendicontazione sistematica, tempestiva, continua, completa e attraverso tutti i mezzi di comunicazione oltre che sul sito informatico dell'ente. Favorisce, inoltre, l'utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione dei servizi del Comune.
3. Il Comune adotta adeguati strumenti di comunicazione che consentano una corretta informazione ai cittadini e costituiscano anche opportuni canali interattivi attraverso i quali i cittadini possano comunicare con le istituzioni, A tal fine il Comune mette a disposizione dei cittadini tutti i canali comunicativi, in particolare le tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

TITOLO VIII
FUNZIONE NORMATIVA

Art. 57
Statuto e sue modifiche

1. Lo statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso si conformano tutti gli atti del comune.
2. E' ammessa l'iniziativa di almeno 200 elettori per proporre modifiche od integrazioni allo statuto mediante la presentazione di una proposta redatta per articoli secondo la procedura prevista dall'art. 50, fermo restando quanto disciplinato dagli artt. 53 e 54.
3. Le modifiche e le integrazioni dello statuto sono deliberate dal Consiglio comunale secondo la legge regionale.
4. Il comune invia copia dello statuto o delle sue modificazioni alla Presidenza della Giunta Regionale della Valle d'Aosta, per la sua conservazione.

Art. 58
Regolamenti

1. Il comune emana regolamenti nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo statuto ed in tutte le altre di competenza comunale.
2. La potestà regolamentare del comune è esercitata nel rispetto delle norme statali e regionali e dello statuto.
3. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun consigliere ed ai cittadini ai sensi dell'art. 50
4. I regolamenti possono essere sottoposti a referendum ai sensi degli artt. 53 e 54.
5. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
6. I regolamenti e le loro modifiche sono pubblicati all'albo pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi, unitamente all'atto deliberativo che li approva.
7. Essi devono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

TITOLO IX
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 59

Vigenza dello Statuto e dei regolamenti

1. Lo statuto e le sue successive modificazioni od integrazioni sono pubblicati all'albo pretorio on-line per trenta giorni consecutivi ed entrano in vigore decorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione. Lo Statuto e le sue modificazioni sono, inoltre, pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Valle d'Aosta con oneri a carico della Regione stessa.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente statuto, è abrogato il precedente testo approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 1 del 28.02.2002 e s.m.i., pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 19 del 30.04.2002.
3. I regolamenti comunali restano in vigore, in quanto compatibili con le norme di legge e quelle statutarie, sino all'approvazione dei nuovi.

Art. 60

Norme finali

1. L'organo competente approva entro un anno dall'entrata in vigore dello statuto i regolamenti previsti dallo statuto stesso.
2. In caso di approvazione di leggi o di modifiche dello statuto incompatibili con i regolamenti comunali, questi devono essere adeguati alla situazione sopravvenuta entro 1 anno.